

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 giugno 1996, n. 687.

(Conferma TAR Umbria, 10 ottobre 1995, n. 252).

Sono nulle le operazioni elettorali se nelle schede, sotto un contrassegno, manca la riga per l'espressione della preferenza. Perché la causa di ineleggibilità dei magistrati abbia effetto, è necessario che l'interessato svolga effettivamente e attualmente le funzioni giudiziarie.

Omissis. – Nelle schede distribuite nelle elezioni comunali di ... del 23 aprile, sotto al contrassegno della lista dei sigg. ... ed altri non figurava la riga sulla quale poteva essere espressa la preferenza per il candidato alla carica di consigliere, invece regolarmente tracciata per la lista avversaria. Di conseguenza risultava evidentemente meno agevole l'esercizio del diritto di "ciascun elettore ... di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno ... ad esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno" come previsto dall'art. 5, L. 25 marzo 1993 n. 81, che disciplina le elezioni comunali e provinciali, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, quale il Comune di ...). Deve inoltre considerarsi che l'art. 5 del D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132 (regolamento di esecuzione della legge n. 81 del 1993 cit.), prevede che "... qualora l'elettore ometta di votare il contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso s'intende votato anche il candidato alla carica di Sindaco, collegato alla stessa lista".

Pertanto, la presenza nelle schede elettorali della riga sotto il contrassegno di ciascuna lista consente, non solo di esprimere il voto di preferenza, ma altresì di votare per il candidato alla carica di Sindaco. L'irregolarità della scheda, pertanto era idonea a vanificare la facoltà degli elettori di votare semplicemente scrivendo il nome del candidato sulla riga stampata sotto il simbolo, senza apporre altri segni.

La mancanza della riga concreta pertanto la violazione dell'art. 5, terzo comma, legge n. 81 del 1993, altresì determinando incertezza sulle concrete modalità di esercizio del voto negli elettori che avevano intenzione di esprimere la propria preferenza per i candidati appartenenti alla lista "insieme per il rinnovamento" anche considerato che una riga regolarmente stampata era presente sotto il contrassegno della lista avversaria. Il disorientamento che ne è derivato per l'elettore è concretamente apprezzabile nelle schede individuate dal T.A.R. Umbria in sede istruttoria (ed il cui numero non è contestato superi la prova di resistenza), dichiarate nulle perché il nome del candidato appartenente alla lista "Insieme per il rinnovamento" era stato scritto sulla riga (l'unica tracciata nella scheda) posta sotto il simbolo della formazione avversaria. Può pertanto concludersi che gli errori imputabili all'imperfezione delle schede siano stati determinati ai fini del risultato finale delle elezioni.

Né può ritenersi un'esimente delle irregolarità riscontrate il fatto che la Prefettura di Terni, avvertita della imperfezione delle schede, abbia inviato all'ufficio elettorale, poche ore dopo l'inizio della votazione, una nota in cui si invitavano i presidenti di seggio a chiarire ai votanti che l'assenza della riga consentiva comunque di esprimere il voto di preferenza. Il primo giudice ha, infatti, correttamente rilevato che la circostanza che all'ora del ricevimento del fax avesse votato un numero esiguo di elettori non può sminuire l'incidenza avuta sulla competizione elettorale delle imperfezioni delle schede, per l'ovvia considerazione che le erronee manifestazioni di voto riscontrate in sede istruttoria potrebbero essere poste in essere proprio nel breve spazio di tempo che ha preceduto la divulgazione della notizia dell'irregolarità delle schede e delle misure per esercitare correttamente il voto.

Omissis.

La questione dell'eleggibilità della d.ssa ..., assorbita dal TAR e riproposta con il mezzo in esame, è certamente rilevante sulla legittimità delle operazioni elettorali, in quanto astrattamente idonea ad alterare la *par condicio* delle formazioni e dei candidati in competizione.

Tuttavia non è ravvisabile in concreto la violazione dell'art. 2 sesto comma della L. 23 aprile 1981 n. 154, secondo cui non sono eleggibili a consigliere comunale nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori.

Difatti la d.ssa ... risulta non avere più operato come Giudice di Conciliazione nel Comune di ... dalla data del 1° gennaio 1993 di soppressione dell'Ufficio (cfr. le attestazioni del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di ... e del Segretario comunale, in atti).

Poiché l'ineleggibilità in esame, secondo l'esatto disposto della norma, fa riferimento all'effettivo ed attuale esercizio delle funzioni giurisdizionali alla data della consultazione elettorale (23 aprile 1995), deve concludersi per l'insussistenza del vizio prospettato con l'impugnazione incidentale.

Omissis.